



# Prefettura di Latina

## Ufficio Territoriale del Governo

Area II Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

Data del protocollo

**Ai Sigg. Sindaci dei Comuni  
della Provincia di Latina**

**OGGETTO:** Circolare DAIT n.58/2026 - decreto Legge n. 108 del 26 giugno 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

Con il decreto Legge n. 108 del 26 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, ed in particolare con l'articolo 11, sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta d'identità cartacea e per il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), che di seguito si illustrano.

### Carta d'identità cartacea

Come è noto, il Regolamento Ue 2025/1208 del 12 giugno 2025 prevede che a partire dal 3 agosto 2026, le carte d'identità cartacee cessano di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell'emissione.

In vista dell'approssimarsi della citata scadenza, si è reso necessaria ed urgente individuare i casi in cui il predetto documento cartaceo conserva la sua efficacia in ambito nazionale al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di non determinare discriminazioni od ostacolare l'esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale.

A tal fine, il citato articolo 11 dispone, al comma 1 che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d'identità cartacea è già stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla data di scadenza fissata all'atto dell'emissione della carta.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 11 prevede che, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento d'identità in formato cartaceo, non scaduto, potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie,

g s



*Prefettura di Latina*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie*

previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e di istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni altro servizio con caratteristiche analoghe nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatiche-consolari all'estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.

Si evidenzia che, in nessun caso, il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto p.v..

**Si richiama, altresì, l'attenzione su quanto evidenziato dalla circolare dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione del 26.06.2026**, circa i documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d'identità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (alcuni rilasciati ancora in formato cartaceo) oltre ovviamente al passaporto che è anche il documento precipuamente destinato ad esercitare la facoltà di espatrio.

### **Documento di identità provvisorio**

Con i commi 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge in oggetto, si introduce nell'ordinamento un documento di identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi, non rinnovabile e come tale escluso dall'ambito di applicazione del citato Regolamento Ue per espressa previsione dell'art. 2, paragrafo 2 (v. anche Considerando 35) del medesimo atto normativo europeo.

Il documento provvisorio potrà essere rilasciato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei casi di urgenza ossia quando il cittadino rappresenti un'esigenza che non consente di attendere i tempi di stampa e consegna della carta d'identità elettronica o comunque di programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell'urgenza prospettata.

Il documento in parola sarà rilasciato con validità per l'espatrio, atteso che tra le ipotesi di urgenza può rientrare quella di un viaggio imminente per il cittadino sprovvisto di un altro documento valido per l'espatrio. Tuttavia, al momento del rilascio il cittadino deve essere avvertito che il documento provvisorio potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel proprio territorio.

Il documento provvisorio in questione potrà essere rilasciato fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, al fine di garantire la continuità del processo di graduale sostituzione dei documenti cartacei con quelli elettronici previsto dal Regolamento UE 2025/1208 e dovrà essere riconsegnato  all'atto del ritiro della CIE.



*Prefettura di Latina*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie*

Il documento in parola sarà emesso su supporto cartaceo con requisiti di sicurezza rafforzati rispetto a quelli della attuale carta d'identità cartacea, secondo il modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione.

Le modalità di rilascio saranno analoghe a quelle della carta d'identità cartacea con l'impiego delle dotazioni strumentali già a tal fine utilizzate dai Comuni.

Nel rappresentare che il modello di documento è in corso di approvazione e produzione, si rinvia alle istruzioni che verranno fornite con successiva circolare.

**Digitalizzazione delle modalità di riscossione del corrispettivo versato per l'emissione della CIE.**

Con il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge in oggetto, infine, si interviene per semplificare le modalità di riscossione dell'importo versato dal cittadino per l'emissione della CIE e, conseguentemente, per semplificare la procedura di rilascio del documento, favorendo una riduzione dei tempi di attesa del cittadino allo sportello.

In particolare, sarà resa disponibile una piattaforma centralizzata, integrata sia con il sistema di emissione della CIE (CIEOnline) che con l'infrastruttura PagoPA, per consentire a tutti i Comuni che vorranno aderirvi di riscuotere anticipatamente i corrispettivi o dovuto.

Tale corrispettivo potrà essere pagato dal cittadino tramite i canali PagoPA prima di recarsi allo sportello comunale e le somme così versate verranno rese disponibili automaticamente ai Comuni per la sola parte dei diritti fissi e di segreteria e all'entrata del bilancio dello Stato per la quota di competenza statale.

Istruzioni sulle modalità di adesione al servizio e sulle relative specifiche tecniche verranno fornite prima del rilascio della nuova funzionalità, già in corso di implementazione.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di dare adeguata comunicazione ai cittadini del contenuto della presente Circolare per quanto riguarda in particolare l'efficacia della carta d'identità cartacea, utilizzando ogni forma di divulgazione anche attraverso i propri siti istituzionali e canali social.

Al contempo, le SS.LL. vorranno proseguire nell'accelerazione impressa alle attività finalizzate al rilascio della carta d'identità elettronica, che nell'ultimo semestre ha fatto registrare un significativo incremento.

Si ringrazia.

Il Prefetto  
Ciaramella